



COMUNE DI LONATE POZZOLO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Norme di riferimento
- Art. 4 Finalità

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 Caratteristiche tecniche dell'impianto – Sale operative, di controllo e di registrazione
- Art. 6 Soggetti coinvolti nel trattamento
- Art. 7 Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 8 Obblighi degli operatori

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 9 Modalità di raccolta e di trattamento dei dati
- Art. 10 Informativa
- Art. 11 Notificazione
- Art. 12 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- Art. 13 Altri sistemi di videosorveglianza o ulteriori strumenti di videoripresa
- Art. 14 Diritti dell'interessato
- Art. 15 Accesso ai filmati
- Art. 16 Sicurezza dei dati
- Art. 17 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 19 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 20 Comunicazione
- Art. 21 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 22 Tutela
- Art. 23 Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato
- Art. 24 Provvedimenti attuativi
- Art. 25 Pubblicità del Regolamento
- Art. 26 Entrata in vigore
- Art. 27 Modifiche regolamentari
- Art. 28 Norma di Rinvio

Allegato 1 - Elaborato planimetrico dell'ubicazione delle telecamere nel comune di Lonate Pozzolo

Allegato 2 - Modello semplificato cartello videosorveglianza (EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

* * * *

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza locale, attivato nel territorio urbano ed extra del comune di Lonate Pozzolo. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo.

2. Garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal servizio di Polizia Locale del comune di Lonate Pozzolo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

4. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento, al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche RGPD), al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

5. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

- **Principio di liceità** - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di Lonate Pozzolo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di necessità** - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. In ambito pubblico e con specifico riferimento alla necessità, è bene precisare che la rilevazione dei dati non potrà essere estesa ad ambiti, aree o attività che non presentino rischi concreti o non caratterizzate da esigenze di dissuasione e deterrenza. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi,

con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- **Principio di proporzionalità** - La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne e edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di finalità** - Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- «impianto di videosorveglianza», qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- «sistema di Videosorveglianza», un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- «sistema di Geolocalizzazione», un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio i mezzi elettronici o comunque di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», secondo l'art. 4 del RGPD è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel contesto di questo Regolamento, il titolare è il Comune di Lonate Pozzolo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per «**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**», la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- per «**RGPD**», acronimo di “Regolamento Generale di Protezione dei Dati” - è il Regolamento UE 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- per «**Supervisore**», è il soggetto, designato dal Titolare, che sovrintende l’utilizzo di un sistema di gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati;

2. Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all’art. 4 del RGPD.

Articolo 3 - Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Linee guida sulla Videosorveglianza negli enti locali dell’ANCI del 09 novembre 2010;
- Circolare del Ministero dell’Interno inerente i Sistemi di videosorveglianza e relative specifiche tecniche per i Comuni del 02 marzo 2012 e successive indicazioni;
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (anche “RGPD/GDPR”);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018;
- Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto del Garante della protezione dei dati personali;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, recepita con il D.lgs. 51/2018;
- riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”) e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e successive modificazioni ed integrazioni del D.L. 14.06.19 n. 53_convertito con modifiche con L. 8 agosto 2019 n. 77.
- Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall’EDPB, inerenti il trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
- Le regole per installare telecamere del 05 dicembre 2020 ed il vademecum e le FAQ in materia di videosorveglianza del 03 dicembre 2020 del Garante della protezione dei dati personali.

Articolo 4 - Finalità

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e successive modificazioni ed integrazioni nonché dallo statuto e dai regolamenti del comune di Lonate Pozzolo. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le forze dell'ordine.

L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) alla particolare tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

f) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali; unicamente in qualità di polizia giudiziaria, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nell'ambito di attività di P.G.;

g) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;

h) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

i) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;

l) lettura targhe per monitorare i transiti per indagini di polizia giudiziaria e stradale. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali ed eventualmente da varchi lettura targhe, in conformità alla DPIA.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori

di lavoro, pubblici o privati. Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità. Il requisito di liceità del trattamento, previsto dal Garante della protezione dati, è il rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970). Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

6. Le modalità di impiego dei dispositivi mobili saranno stabilite nel disciplinare programma approvato dalla Giunta comunale e attuato con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.

7. Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, l'Ente potrà promuovere politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dette politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5

Caratteristiche tecniche dell'impianto - Sale operative, di controllo e di registrazione

1. Il Sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate a:
 - sala operativa e di controllo costituita all'interno della sede del Comando di Polizia Locale del comune di Lonate Pozzolo, ubicata presso la sede Municipale di via Cavour 20, ove vengono registrate e visualizzate le immagini rilevate da tutte le postazioni;
 - sala di controllo del Comando Stazione Carabinieri di Lonate Pozzolo ove è possibile visualizzare tutte le immagini rilevate da tutte le postazioni esterne, in tempo reale.
2. L'accesso alle immagini da parte del locale Comando Stazione Carabinieri è attuato conformemente a quanto stabilito dal Decreto Minniti n. 14/2017 convertito in Legge n. 48/2017 che prevede l'interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle forze di polizia, e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio.

Articolo 6 - Soggetti coinvolti nel trattamento

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Lonate Pozzolo, il titolare dei dati è il Comune medesimo. A tal fine il Comune di Lonate Pozzolo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Per le immagini riprese e/o registrate in altri Comuni, eventualmente convenzionati, il titolare dei dati è il Comune convenzionato
2. Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - individua e designa i soggetti autorizzati al trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
3. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - il Comandante del servizio di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
 - gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale;
 - gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.
4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Titolare del trattamento. Nell'atto di designazione il titolare del trattamento può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza
5. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
6. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle proprie istruzioni.
7. I compiti affidati ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali devono essere analiticamente specificati per iscritto, ed in sede di designazione saranno fornite puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In particolare, i soggetti autorizzati devono:
 - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Titolare del trattamento dei dati;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;

- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dal Titolare;
- fornire al Titolare del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

9. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento, oltre che a partecipare a periodici corsi formativi.

10. Ai soggetti esterni al Comune e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo, in qualità di responsabili ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività (esempio ditte per la manutenzione), per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE vigente. I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 del GDPR, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito all'esercente le funzioni del trattamento dei dati personali, agli incaricati come indicato nei punti precedenti.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. L'accesso ai sistemi di registrazione prevede l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei designati da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi.

4. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

5. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati

identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Articolo 8 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom ottico da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al successivo articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare del trattamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 9 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano ed extra urbano, gestito dal Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.
5. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria, tenuto conto di eventuali ulteriori necessità di conservazione in caso di ricorsi. Termini puntuali di conservazione dei dati degli utenti in relazione alle varie finalità saranno individuati nel disciplinare - programma di cui all'art. 26 del presente regolamento. Per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate. Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

7. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

8. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 10 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.

2. A tal fine, il Garante della Privacy, con il provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 confermato poi con il provvedimento del 5 dicembre 2020 con il quale ha pubblicato "Le linee guida per installare le telecamere" ed allegate le FAQ messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati, ha ritenuto che l'informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita (conformi a quanto previsto dall'EDPB nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 e presente nell'allegato 2).

3. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
4. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. Il supporto con l'informativa minima deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; l'informativa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. L'informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del RGPD, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
6. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi conformi al seguente modello.
7. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati; L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Articolo 11 - Notificazione

1. L'Ente Comunale, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del GDPR.

Articolo 12 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad—una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Ai fini della valutazione d'impatto si farà riferimento all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto come da allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Articolo 13 - Altri sistemi di videosorveglianza o ulteriori strumenti di videoripresa

1. Il sistema di videosorveglianza del comune di Lonate Pozzolo, potrà constare anche di Body Cam (sistemi di ripresa indossabili), e fototrappole (telecamere mobili) da assegnare al Comando di Polizia Locale per il loro utilizzo in situazioni di rischio operativo. Il personale del Comando di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.).
2. Il Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le BodyCam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Per lo svolgimento delle attività di polizia, il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale potrà utilizzare fototrappole, nello specifico al fine di:
 - scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro-discardie;
 - la rilevazione, prevenzione e controllo degli illeciti amministrativi e penali svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - l'acquisizione di prove.
4. Il sistema delle fototrappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.
5. L'installazione delle fototrappole avviene esclusivamente da parte di personale della Polizia Locale nei luoghi pubblici in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale di volta in volta individuati.
6. Il sistema di videosorveglianza in uso al Comando di Polizia Locale di Lonate Pozzolo comprende apparecchi per l'accertamento delle violazioni delle norme di comportamento del Codice della Strada, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, siano esse in postazione fisse o mobili, in presenza o meno dell'operatore. I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno obbligatoriamente segnalate da cartello/informativa anche in base alla disciplina di settore. L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma l'interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo).
7. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine e non si possa fare ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e nel rispetto del principio di minimizzazione.

8. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Articolo 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt.15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D. Lgs. 51/2018;
- c) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- d) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- e) la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- f) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art.17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- g) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art.21, RGPD.
- h) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del Regolamento UE 2016/679. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico;

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso

di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art.15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art.15, paragrafo 4, RGPD.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente, come riportati all'art. 7 punto 2 del presente regolamento.

2. Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini. Occorre peraltro ricordare che le qualifiche possedute dagli appartenenti alla Polizia Locale riguardano la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia giudiziaria e la sicurezza pubblica con finalità di ausilio alle Forze di Polizia ex Legge nr. 121/1981 (cfr. Legge Quadro sul l'ordinamento della polizia municipale nr. 65/1986).

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

10. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.4, comma 3.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art.32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.9, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni al rigoroso scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare

le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

3. Il Titolare è tenuto a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza per garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche nei contesti di propria competenza e responsabilità.

4. Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione e non devono essere lasciati incustoditi. Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati; In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia non consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.

Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 23 del GDPR.

Articolo 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 82 del GDPR. e dall'art. 15 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dall'esercente le funzioni del trattamento dei dati personali e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 21 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

Articolo 22 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e ss del GDPR e agli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'esercente le funzioni del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Articolo 23 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, previo accordo scritto con gli Organi interessati, è possibile il ricorso a sistemi integrati di trattamento dei dati tra diversi soggetti pubblici, e più in particolare una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, dei dati da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare i dati solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali in conformità a quanto dichiarato nelle finalità dei trattamenti riportate nell'informativa.
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono, oltre ad una convenzione scritta tra i titolari interessati, anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
 - la nomina degli autorizzati ad accedere ai dati, sistemi di autenticazione e l'adozione di sistemi idonei al controllo e alla registrazione degli accessi logici degli incaricati nonché il tracciamento delle operazioni compiute, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - separazione logica dei dati registrati dai diversi titolari;
 - l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti

istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

- un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di trattamento abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 24 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare - programma contiene regole più specifiche per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza e riporta tutte le misure di tipo fisico, tecnico ed organizzativo adottate; può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

2. Compete alla Giunta del comune di Lonate Pozzolo l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:

- le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
- la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
- l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
- le misure di sicurezza adottate;
- l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
- le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
- le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

3. Spetta invece ai supervisori l'adozione di appositi atti che prevedano:

- l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
- la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del titolare;
- la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
- l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini e la tipologia delle forniture, sulla base delle necessità rilevate ed in osservanza al principio di proporzionalità;
- l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati.

Articolo 25 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del comune.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento abroga la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 20/05/2020 – Regolamento per la disciplina del sistema di video-sorveglianza nel territorio dell'Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno – per la parte di territorio afferente al comune di Lonate Pozzolo e ogni altra disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Articolo 27 - Modifiche regolamentari

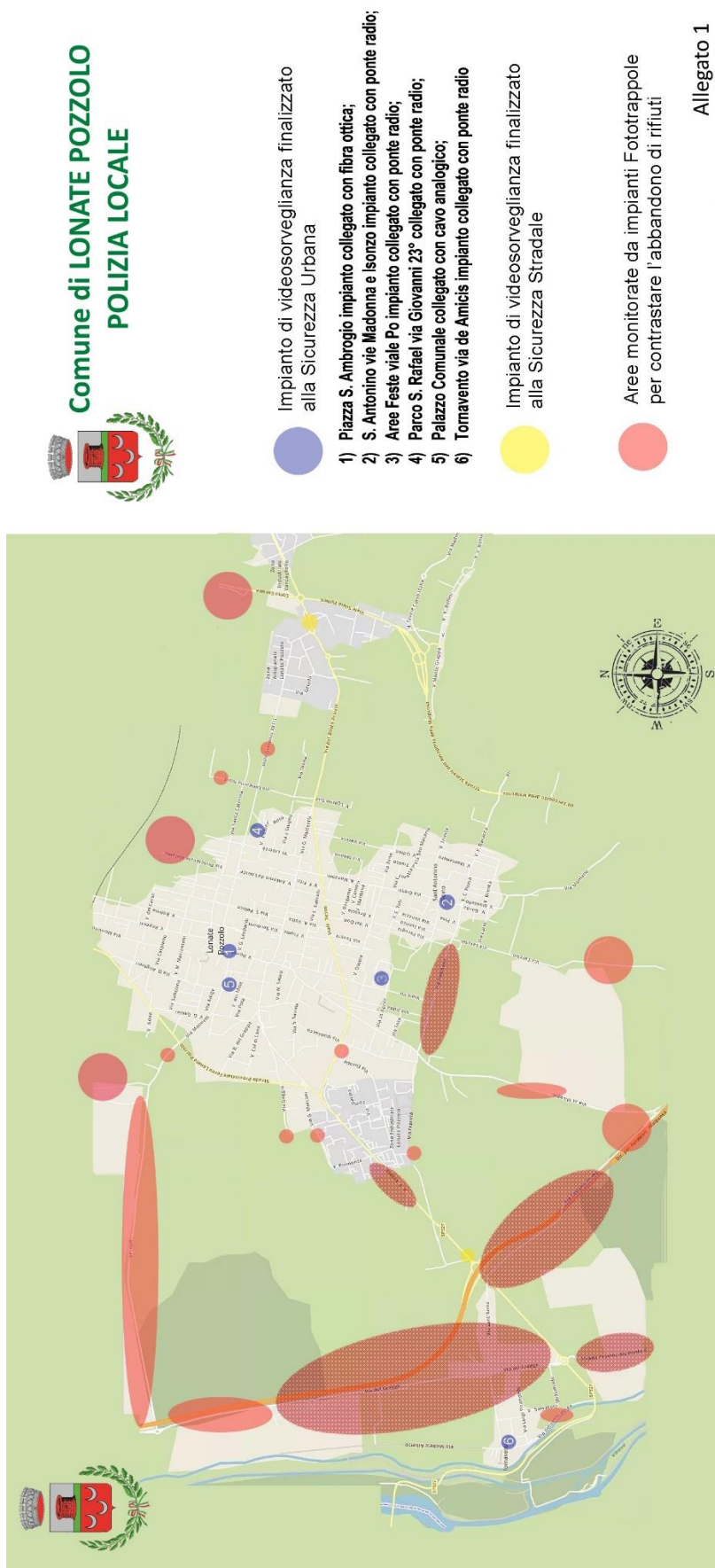
1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. In ogni caso, ogni modifica del presente regolamento dovrà essere effettuata tramite Consiglio Comunale. Gli eventuali atti normativi nazionali e dell'UE, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Articolo 28 – Norma di Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D. Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che modifica il Codice Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.

* * * *

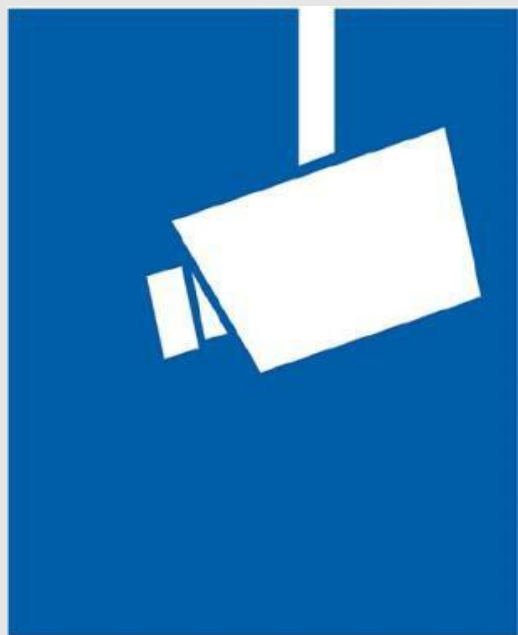
Allegato 1 - Elaborato planimetrico dell'ubicazione delle telecamere nel comune di Lonate Pozzolo



(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 12 del 24/02/2022)

Allegato 2 - Modello semplificato cartello videosorveglianza (EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza



Videosorveglianza

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):

.....

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A